

DECISIONE (UE) 2016/245 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 febbraio 2016
recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2)
(rifusione)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2007/5 ⁽²⁾ è stata modificata diverse volte e ha subito modifiche sostanziali significative. Poiché ora essa deve essere nuovamente modificata, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
- (2) La Banca centrale europea (BCE) è tenuta all'osservanza del principio di efficienza in termini di costi e persegue il miglior rapporto qualità prezzo negli appalti di prodotti, servizi e lavori.
- (3) La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è stata sostituita dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Né questa direttiva né il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ si applicano alla BCE.
- (4) La BCE si attiene ai principi generali della normativa sugli appalti contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (5) L'articolo 6 del regolamento del Consiglio n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽⁶⁾ dispone che le istituzioni dell'Unione possono determinare nei propri regolamenti interni quali lingue ufficiali sono da utilizzare in casi specifici.
- (6) La decisione BCE/2008/17 ⁽⁷⁾ definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

REGOLE GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) per «appalti» si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra la BCE e uno o più fornitori aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

⁽¹⁾ GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ Decisione BCE/2007/5, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34).

⁽³⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

⁽⁷⁾ Decisione BCE/2008/17, del 17 novembre 2008, che definisce il quadro per l'appalto congiunto dell'Eurosistema (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 76).

